

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO A FORFAIT DEL SERVIZIO DI
“PULIZIA E IGIENE DEGLI IMMOBILI DELLA FONDAZIONE MUSEO DELLE
ANTICHITA’ EGIZIE DI TORINO” – CPV 90910000-9 – CIG 9916831BD1 – NUTS ITC11**

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

1. PREMESSE	2
2. DOCUMENTI DI GARA	3
3. CHIARIMENTI.....	3
4. COMUNICAZIONI.....	3
5. OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL’APPALTO.....	4
6. IMPORTO A BASE DI GARA.....	4
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	4
8. REQUISITI GENERALI E MEZZI DI PROVA	6
9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	6
10. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	8
11. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	9
12. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO	9
13. GARANZIA PROVVISORIA	10
14. SOPRALLUOGO.....	12
15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	13
16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.	13
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO	15
18. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	15
19. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	21
20. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.	22
21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.....	23

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	24
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	25
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	25
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	27
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	27

1. PREMESSE

- 1.1. Il presente Disciplinare di gara contiene le norme per la partecipazione alla procedura di affidamento, nonché le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e dei documenti a corredo della stessa, relativi all'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale di tutti i locali, infissi e suppellettili presenti e utilizzati dalla Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (di seguito "**la Fondazione**") e la fornitura di tutti i detersivi, materiali di consumo e altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività di pulizia (il "**Servizio**") - CIG 9916831BD1.
- 1.2. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici ("**Codice**").
- 1.3. La Stazione Appaltante è la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, sede legale: Via Accademia delle Scienze 6 – 10123 Torino, Tel. 0115617776, Fax n. 011 5623157, E-mail: gare@museoegizio.it – PEC fme.torino@pec.museoegizio.it.
- 1.4. Il **Responsabile del procedimento** ("**R.U.P.**"), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Samanta Isaia.
- 1.5. L'appalto è finanziato con fondi della Fondazione (fondi propri).
- 1.6. Il codice identificativo gara – **CIG** è 9916831BD1, il **CPV** è 90910000-9 (Servizi di pulizia).
- 1.7. La documentazione presentata in gara dai concorrenti resta acquisita agli atti della Fondazione e non verrà restituita, neanche parzialmente, agli operatori economici non aggiudicatari.
- 1.8. Le spese di partecipazione alla presente procedura sono, e restano a totale carico, dei concorrenti che, in nessun caso, potranno chiederne il rimborso alla Fondazione.
- 1.9. Il Bando di gara viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul profilo di Committente della Stazione Appaltante www.museoegizio.it, su n. 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno n. 2 a maggiore diffusione locale ove si svolge l'appalto, sul sistema a rete MIT (Servizio Contratti Pubblici) – Regioni e Province autonome, sul SOAP della Regione Piemonte ai sensi di legge.
- 1.10. La Fondazione non assume alcuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomessi da terzi.
- 1.11. Le spese relative alla pubblicazione del Bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Fondazione entro il termine di n. 60 giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 2.790,00. La Fondazione comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

2. DOCUMENTI DI GARA

- 2.1. La documentazione di gara comprende:
 - a) Bando di gara;
 - b) Disciplinare di gara (“**Disciplinare**”) con i relativi allegati;
 - c) Capitolato speciale (“**Capitolato**”) con i relativi allegati;
 - d) DUVRI.
- 2.2. Il Capitolato di cui al punto c) è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 29 gennaio 2021 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*”.
- 2.3. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.museoegizio.it.

3. CHIARIMENTI

- 3.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC: fme.torino@pec.museoegizio.it, entro **e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 settembre 2023**. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 3.2. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **giorno 22 settembre 2023**, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet della Fondazione www.museoegizio.it.
- 3.3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4. COMUNICAZIONI

- 4.1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
- 4.2. Salvo quanto disposto per i chiarimenti, tutte le comunicazioni tra la Fondazione e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC fme.torino@pec.museoegizio.it e all’indirizzo indicato dagli stessi concorrenti nella documentazione di gara.
- 4.3. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Fondazione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 4.4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE e consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 4.5. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- 4.6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

- 4.7. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
- 4.8. La presente procedura di gara non sarà eseguita utilizzando mezzi di comunicazione elettronici di cui all'art. 40, comma 2, del Codice in quanto gli uffici della Fondazione non dispongono, ad oggi, di attrezzature specializzate per l'utilizzo di tali mezzi di comunicazione e si avvalgono, pertanto, della deroga prevista all'art. 52, comma 1, lett. c), del Codice.

5. OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL'APPALTO.

- 5.1. Il Servizio ha ad oggetto di servizi di pulizia e igiene ambientale di tutti i locali, infissi e suppellettili presenti e utilizzati dalla Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (il "**Museo**") e la fornitura di tutti i detergenti, materiali di consumo e altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività di pulizia, come meglio descritto nel Capitolato (**CPV 90910000-9**).
- 5.2. Il Servizio viene svolto presso il Museo, in via Accademia delle Scienze n. 6 - **NUTS ITC11**.
- 5.3. Il Servizio ha durata prevista di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di opzione per ulteriori 24 mesi.

6. IMPORTO A BASE DI GARA

- 6.1 L'importo stimato per l'esecuzione del Servizio è pari ad **€ 3.000.000,00, IVA esclusa**, oltre oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 25.000,00, IVA esclusa. L'importo di € 3.010.588,23, IVA esclusa, comprende il costo della manodopera, stimato in € 2.190.000,00, IVA esclusa.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 7.1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o plurisoggettiva, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
- 7.2. Ai soggetti costituiti in forma plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
- 7.3. **È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ("aggregazione di imprese di rete").
- 7.4. **È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- 7.5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
- 7.6. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice possono

- eeguire le prestazioni con la propria struttura.
- 7.7. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- 7.8. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
- 7.9. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- 7.10. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- 7.11. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

8. REQUISITI GENERALI E MEZZI DI PROVA

- 8.1. Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- 8.2. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
- 8.3. In caso di soggetto di altro Stato non residente in Italia, assenza delle cause di esclusione in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza.

Comprova dei requisiti:

- nel caso di soggetto italiano o di altro Stato membro residente in Italia: la Fondazione acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte del concorrente degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
- nel caso di soggetto di altro Stato non residente in Italia: la Fondazione chiederà, se del caso, ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e potrà, altresì, chiedere la cooperazione delle autorità straniere competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

- 9.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La Fondazione procederà nei confronti del concorrente risultato primo in graduatoria con le verifiche sui requisiti dichiarati in gara mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico e la BDNA, fermo restando che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 76/20, conv. con modifiche con la legge di conversione n. 120/20 nonché dal successivo D.L. n. 77/21, convertito con le modifiche contenute nella legge di conversione n. 108/21, la Fondazione potrà procedere mediante il rilascio dell'informativa liberatoria antimafia. Nel caso di impossibilità ad accedere al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, si procederà con la verifica dei requisiti inviando le richieste agli enti di competenza.
- 9.2. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
- 9.3. **Requisito d'idoneità professionale:** se operatore economico italiano o di altro Stato membro residente in Italia, possesso dell'iscrizione nel Registro tenuto dalla C.C.I.A.A. o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane o nell'Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto oppure se operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, possesso dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri commerciali di cui all'allegato XVI del Codice o analogo.

Comprova del requisito:

- nel caso di soggetto italiano o di altro Stato membro residente in Italia: la Fondazione acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte del concorrente degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza;
- nel caso di soggetto di altro Stato non residente in Italia: la Fondazione chiederà la prova dell'iscrizione nel relativo Registro commerciale mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. La Fondazione si riserva, in ogni caso, di chiedere la cooperazione delle autorità straniere competenti.

9.4. **Requisito di capacità economico-finanziaria: fatturato specifico** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2020 – 2021 – 2022) per un importo complessivo non inferiore ad € 4.000.000,00, IVA esclusa.

Il settore di attività è quello relativo ai servizi di pulizie.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire un'adeguata solidità economico-finanziaria dell'operatore economico, nonché garantire la partecipazione di soggetti con esperienza altamente professionale nel settore di attività, dotati di personale adeguato e strumenti idonei a prestare il servizio in un immobile di grande prestigio e con importante flusso di visitatori.

Comprova del requisito:

- per le società di capitali: i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa;
- per le imprese individuali o le società di persone: il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto od organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

9.5 Requisito di capacità tecnica e professionale:

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Elenco di servizi di pulizia e igiene ambientale prestati presso enti museali pubblici o privati ovvero presso enti pubblici o privati ad alta affluenza di pubblico ed eseguiti negli ultimi tre anni (2020-2021-2022) per un importo complessivo non inferiore a € 1.800.000,00, IVA esclusa.

Comprova del requisito: è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- produzione dell'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione oppure mediante copia dei contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- mediante produzione dell'originale o copia autentica delle attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione oppure mediante copia dei contratti stipulati con i privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma **UNI EN ISO 9001:2015 relativa alle attività oggetto del presente appalto.**

Comprova del requisito: è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

10. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

- 10.1. I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini sotto-indicati.
- 10.2. Alle aggregazioni aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai G.E.I.E. si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
- 10.3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
- 10.4. I requisiti generali di cui all'art. 8 e il requisito d'idoneità professionale di cui all'art. 9.3. devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- 10.5. I requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 9.4 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
- 10.6. Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 9.5 deve essere posseduto deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

11. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

- 11.1. I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
- 11.2. I requisiti generali di cui all'art. 8 e il requisito d'idoneità professionale di cui all'art. 9.3 devono essere posseduti da consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- 11.3. I requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 9.4, nonché il requisito di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 9.5 devono essere posseduti:
- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
 - b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

12. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

- 12.1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o plurisoggettivo ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario previsti nel bando, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
- 12.2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
- 12.3. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Fondazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 12.4. Ai sensi dell'art 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria.
- 12.5. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 12.6. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
- 12.7. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

- 12.8. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
- 12.9. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Fondazione impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
- 12.10. In relazione al subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 49 del D.L. n. 77/21, conv. con mod. dalla L. n. 108/21 per cui, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice, il contratto di appalto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto medesimo, nonché la prevalente esecuzione del contratto.
- 12.11. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del Servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo: in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
- 12.12. I subappaltatori dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

13. GARANZIA PROVVISORIA

- 13.1. L'offerta è corredata da:
- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 60.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
 - 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- 13.2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla procedura prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
- 13.3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
- 13.4. La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:
- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Fondazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il seguente conto corrente: Banca Prossima S.p.a Via Monte di Pietà 32, 10121 Torino; IBAN IT76R0335901600100000117004 BIC: BCITITMX.
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

13.5. In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conformi agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193;
- d) avere validità per n. 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro n. 15 giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione;
 - l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

13.6. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

- 13.7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
- 13.8. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:
- per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- 13.9. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
- 13.10. Non è sanabile –ed è quindi causa di **esclusione** – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- 13.11. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario autonomamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro n. 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- 13.12. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti all'art. 103 del Codice.

14. SOPRALLUOGO

- 14.1 Il sopralluogo presso il Museo è **obbligatorio a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del d.l. 76/2020, conv. con mod. in l. 120/2020, tenuto conto del fatto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
- 14.2 Il sopralluogo può essere effettuato a partire dal **12 luglio 2023 e fino al 13 settembre 2023**
- 14.3 La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata alla PEC fme.torino@pec.museoegizio.it entro il termine ultimo massimo delle ore 12:00 del giorno **8 settembre 2023**, e deve riportare i seguenti dati: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
- 14.4 Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno n. 2 giorni di anticipo.

- 14.5 Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da un soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
- 14.6 La Fondazione rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo secondo il modello allegato (**All. n. 3**).
- 14.7 In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti**, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/ direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da un soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario capofila.
- 14.8 In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/ direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da un soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
- 14.9 In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.
- 14.10 La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla Fondazione, attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

- 15.1. I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "*contributi in sede di gara*" e allegando la ricevuta ai documenti di gara.
- 15.2. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Fondazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.
- 15.3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- 15.4. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Fondazione **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

- 16.1. Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere chiuso, sigillato e trasmesso, a scelta del concorrente, a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle ore 17:00, presso l'ufficio amministrazione della Fondazione, sito in via Accademia delle Scienze n. 6, 10123 - Torino. Non fa fede la data del timbro postale.

- 16.2. Il plico deve pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 29 settembre 2023** esclusivamente all'indirizzo sopra indicato.
- 16.3. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 16.4. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative al concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: ***“CIG 9916831BD1 - procedura aperta per l'affidamento a forfait del servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili della Fondazione Museo delle antichità Egizie di Torino - Scadenza offerte ore 12:00 del 29/09/2023 - Non aprire”***.
- 16.5. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
- 16.6. Il plico contiene al suo interno n. 3 buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
- “A - Documentazione amministrativa”;
 - “B - Offerta tecnica”;
 - “C - Offerta economica”.
- 16.7. La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la loro segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.
- 16.8. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
- 16.9. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.
- 16.10. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il Documento di Gara Unico Europeo (“**D.G.U.E.**”), la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
- 16.11. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
- 16.12. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
- 16.13. Le offerte tardive **saranno escluse**.
- 16.14. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per n. 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 17.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.
- 17.2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
- 17.3. Ai fini della sanatoria di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, la Fondazione assegnerà al concorrente un termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- 17.4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Fondazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
- 17.5. In caso di inutile decorso del termine, la Fondazione procederà all'esclusione del concorrente.
- 17.6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Fondazione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

18.1. Domanda di partecipazione

Domanda di partecipazione redatta, preferibilmente secondo il modello allegato (**All. n. 1**) e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti: d alla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle

forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice: dal consorzio medesimo.

18.2. **D.G.U.E.**

Il concorrente compila il D.G.U.E. di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Si precisa che il concorrente dovrà utilizzare il modello di D.G.U.E. in formato elettronico reperibile sul sito del MIT - Ministero Infrastrutture e trasporti alla pagina internet <https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

Tale documento dovrà essere sottoscritto e reso in formato cartaceo all'interno della Busta "A – Documentazione Amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) D.G.U.E., a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) dichiarazione integrativa nei termini e secondo il contenuto previsto all'art. 18.3, punti 1) e 2);
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Fondazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- e) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
- f) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni escludenti richieste indicate dalle Sez. A-B-C-D.

Con riguardo ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, le dichiarazioni sul possesso di tali requisiti potranno essere rilasciate dal legale rappresentante/procuratore del concorrente anche per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del medesimo Codice, oppure potranno essere rilasciate personalmente da tali soggetti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del medesimo Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa nei termini e secondo il contenuto previsto all'art. 18.3, punti 1) e 2).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 9.3 del Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico – finanziaria di cui al par. 9.4 del Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico - professionale di cui al par. 9.5 del Disciplinare.
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 9.5 del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- dal **legale rappresentante o procuratore** del concorrente e corredato da copia fotostatica **del documento di identità** del sottoscrittore in corso di validità;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

18.3. **Documentazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter), c-quater), f), f-bis) e f-ter) del Codice;

- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono esser svolti i Servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei Lavori che sulla determinazione della propria offerta;
- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5) [*dichiarare solo il caso ricorrente*] autorizza la Fondazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza la Fondazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 6) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché dal Regolamento UE 2016/679;
- 7) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indirizzo PEC oppure solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;
- 8) dichiara che tutti i documenti di gara sono sufficienti e idonei a individuare completamente il Servizio e a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte del Servizio medesimo; di ritenerli del tutto congrui in relazione alla natura della procedura, di comprenderne pienamente e di accettarne ogni effetto giuridico ad essi connesso, con rinuncia a ogni successiva contestazione;
- 9) dichiara che l'offerta nel suo complesso, compresa offerta economica, è valida e irrevocabile per almeno n. 180 giorni a partire dalla data di scadenza di presentazione delle offerte;
- 10) dichiara di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (art. 3), consapevole delle sanzioni previste dalla stessa legge (art. 6), e di accettare sin d'ora che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale è causa di risoluzione del contratto (art. 3, comma 9-bis);
- 11) dichiara di accettare la eventuale consegna anticipata del Servizio da parte della Fondazione in pendenza della stipula del contratto;

- 12) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rimborsare alla Fondazione le spese di pubblicazione della presente procedura (ammontare presunto pari a circa € 2.790,00), le spese contrattuali e gli oneri connessi alla stipula del contratto;
- 13) dichiara [occorre dichiarare solo il caso ricorrente]:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 14) dichiara di essere consapevole che la Fondazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, pubblica sul sito di committenza, in apposita sezione denominata "Fondazione Trasparente", liberamente consultabile da terzi, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi del Codice.

Le dichiarazioni di cui ai punto da 1) a 14) potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dai concorrenti dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

18.4. **Documentazione a corredo.**

Il concorrente allega:

- a) PASSOE relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- b) documento attestante la garanzia provvisoria;
- c) dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- d) attestazione di avvenuto sopralluogo;
- e) **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, accompagnata da apposita dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, in cui si attesta la conformità all'originale;
- f) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

18.5. **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti plurisoggettivi**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 18.1.

- a) raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti della Fornitura che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- b) consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti della Fornitura che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.
- c) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: dichiarazione attestante:**
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice le parti della Fornitura che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- d) aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – “C.A.D.”), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti della Fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- e) aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del C.A.D., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del C.A.D., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del C.A.D.;

- dichiarazione che indichi le parti della Fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- f) aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
- 1) *in caso di RTI costituito*: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del C.A.D. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della Fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del C.A.D., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del C.A.D.;
 - 2) *in caso di RTI costituendo*: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del C.A.D., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: (i) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; (ii) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; (iii) le parti della Fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.

19.1. La Busta “B – Offerta tecnica” dovrà contenere, **a pena di esclusione**, una **relazione illustrativa** che descriva l'organizzazione complessiva del Servizio (**MAX 70 PUNTI TOTALI**), con particolare riferimento ai seguenti criteri:

A. Modalità organizzativa ed esecutiva per l'espletamento dei servizi (MAX 20 PUNTI)

Criterio motivazionale: verrà preferita l'offerta che detaglierà la struttura organizzativa in grado di assicurare il miglior svolgimento del servizio con riferimento, ad esempio, al coordinamento delle risorse e all'attribuzione di mansioni specifiche, all'ottimizzazione dei tempi di passaggio, modalità di risposta ad esigenze di servizio straordinarie per eventi.

B. Metodologie per lo svolgimento e il controllo del servizio (MAX 20 PUNTI)

Criterio motivazionale: verrà preferita l'offerta che illustrerà tecniche e tempistiche di svolgimento in grado di interferire il meno possibile con l'attività del Museo e che descriva il sistema di controllo e monitoraggio che intende utilizzare per garantire la conformità del servizio reso e l'efficacia dello stesso.

C. Sistemi adottati per la minimizzazione dell'impatto ambientale del servizio e minor consumo di sostanze chimiche (MAX 10 PUNTI):

Criterio motivazionale: verrà preferita l'offerta che, oltre a dettagliare l'elenco dei prodotti, dei macchinari e delle attrezzature utilizzati per l'espletamento del servizio (conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti"), presenterà misure tali da massimizzare la differenziazione dei rifiuti e in generale il ridotto impatto ambientale del servizio dovuto, ad esempio, al minore utilizzo di sostanze chimiche.

D. Possesso di certificazioni di qualità (MAX 10 PUNTI)

Criterio motivazionale: possesso delle certificazioni ISO9001:2015 (3 punti), ISO14001:2015 (3 punti) e ISO45001:2018 (4 punti)

E. Eventuali proposte migliorative (MAX 10 PUNTI)

Criterio motivazionale: verrà preferita l'offerta che descriverà eventuali servizi aggiuntivi e/o proposte migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale di appalto.

La relazione illustrativa dovrà essere composta da massimo n. 10 cartelle (le cartelle eccedenti non saranno considerate) in formato A4, ciascuna di una sola facciata, carattere Times New Roman 11, interlinea 1,5. Nel computo delle n. 10 cartelle non sono comprese le copertine e gli eventuali indici e i *curricula* delle risorse presentate. È permesso inserire degli allegati per un massimo di n. 20 cartelle (le cartelle eccedenti non saranno considerate) in formato A4, ciascuna di una sola facciata, contenenti solo grafici, schemi, tabelle e immagini.

- 19.2. L'offerta tecnica deve osservare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato e le specifiche tecniche in esso contenute, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.
- 19.3. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
- 19.4. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 18.1.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.

- 20.1. La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica (**MAX 30 PUNTI TOTALI**), sottoscritta con le modalità di cui al punto 18.1 e predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare (**All. n. 2**), che deve riportare i seguenti elementi:
 - a) **percentuale di ribasso** sull'importo a base di gara pari a € 3.000.000, oltre IVA. Saranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
 - b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - c) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

- 20.2. Sono inammissibili le offerte economiche pari a zero o in aumento, nonché quelle condizionate, parziali, indeterminate e plurime.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

- 21.1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.
- 21.2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
- **Offerta tecnica: 70/100** punti;
 - **Offerta economica: 30/100** punti.
- 21.3. In conformità alle Linee Guida n. 2 ANAC, la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata utilizzando il metodo aggregativo compensatore e la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta i -esima;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:

- per quanto riguarda gli elementi **di natura qualitativa** (Offerta tecnica) di cui all'**art. 19.1 lett. A) B), C) ed E)**, attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario di gara: una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti che dovranno essere, infine, moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun criterio e sotto-criterio;
- per quanto riguarda l'elemento di **natura quantitativa** (Offerta economica) di cui al punto 20.1, attraverso la seguente formula:
 $V_{ai} = R_a / R_{max}$
dove:
 V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1
 R_a = Valore (percentuale di ribasso) offerto dal concorrente a
 R_{max} = Valore (percentuale di ribasso) dell'offerta più conveniente inteso come maggior ribasso percentuale offerto.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

- 22.1. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **3 ottobre 2023** alle ore **10.00** presso gli uffici della Fondazione, in via Accademia delle Scienze n. 6, 10123 - Torino. Sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
- 22.2. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mezzo PEC almeno n. 2 giorni prima della data fissata. Parimenti per le sedute pubbliche successive.
- 22.3. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza e correttezza formale della "Busta A – documentazione amministrativa".
- 22.4. In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale sanabile della documentazione amministrativa verrà attivata, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, la procedura di soccorso istruttorio assegnando ai destinatari un termine non superiore a n. 10 giorni, e quindi a sospendere la seduta fissando, eventualmente, la data di quella successiva.
- 22.5. Nella stessa seduta o in quella successiva provvederà a comunicare i concorrenti ammessi ed esclusi alla fase successive della procedura.
- 22.6. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte verrà nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, la commissione giudicatrice ("**Commissione**"), composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e nei cui confronti non sussistano cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e potrà fornire ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte economiche.
- 22.7. La Fondazione, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, conserverà i plichi delle offerte in appositi armadi idoneamente chiusi a chiave.
- 22.8. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Fondazione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del FVOE.
- 22.9. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nella stessa seduta o in una nuova seduta appositamente convocata, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura della "Busta B – Offerta Tecnica" e alla verifica formale della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.
- 22.10. In una o più sedute riservate, la Commissione procederà, quindi, ad esaminare e a valutare le offerte tecniche e ad assegnare i relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente Disciplinare.
- 22.11. Successivamente, in una nuova seduta pubblica appositamente convocata, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta procederà all'apertura della "Busta C – Offerta

Economica”, alla lettura dei ribassi offerti e alla relativa valutazione nonché al calcolo del punteggio totale (offerta tecnica + offerta economica).

- 22.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, sarà collocato al primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
- 22.13. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 22.14. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria e procederà ai sensi di quanto previsto all’art. 24.
- 22.15. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 23.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

- 23.1. Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.
- 23.2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Fondazione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
- 23.3. Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 23.4. Il R.U.P., con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può richiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
- 23.5. Saranno escluse le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

- 24.1. All’esito delle operazioni descritte la Commissione – o il R.U.P. nel caso vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Nei confronti di quest’ultimo si procederà, quindi, alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in gara attraverso l’utilizzo del FVOE e della BDNA fermo restando che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 76/20, conv. con mod. con L. n. 120/20 e ulteriormente modificato dall’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/21, conv. con mod. dalla L. n. 108/21, la Fondazione potrà procedere mediante il rilascio

- dell'informativa liberatoria antimafia. Nel caso di impossibilità ad accedere all'FVOE, si procederà con la verifica dei requisiti inviando le richieste agli enti di competenza.
- 24.2. In caso di esito positivo della verifica, la Fondazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, adotterà il provvedimento di aggiudicazione.
 - 24.3. In caso di esito negativo delle verifiche, la Fondazione procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione o dell'aggiudicazione se adottata nelle more, alla segnalazione all'A.N.A.C. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Si procederà, quindi, alla proposta di aggiudicazione nei confronti del secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
 - 24.4. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Fondazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
 - 24.5. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
 - 24.6. La Fondazione si riserva la facoltà di dare esecuzione al contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. con mod. con L. n. 120/2020 e ulteriormente modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/21, conv. con mod. dalla L. n. 108/21.
 - 24.7. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
 - 24.8. Il contratto d'appalto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.
 - 24.9. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e gli ulteriori documenti previsti dal Capitolato, comprese le polizze assicurative.
 - 24.10. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 e s.m.i.
 - 24.11. **Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Fondazione entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
 - 24.12. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.790,00. La Fondazione comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
 - 24.13. **Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24.14. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la Fondazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del Servizio.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

25.1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

26.1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i e del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Allegati C.S.:

- All. n. 1: domanda di partecipazione;
- All. n. 2: offerta economica;
- All. n. 3: modello del sopralluogo.